CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTO DEL GOVERNO n. 324
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652

ATTO DEL GOVERNO n. 332
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Roma, 10 novembre 2025

Indice

Premessa 3

1. **Introduzione** 4
2. **Atto del Governo n. 324** 5

2.1 Incremento dei target 5

2.2 Sostenibilità della biomassa 5

2.3 Monitoraggio delle FER 6

2.4 Garanzie d'origine e tracciabilità 6

2.5 Modifiche all'Art. 4 del Dlgs n.199/2021 7

2.6 Disposizioni non recepite 7

3. Atto del Governo n. 332 7

3.1 Monitoraggio dei procedimenti amministrativi 7

3.2 Piattaforma SUER 8

3.3 Zone di accelerazione 9

4. Conclusioni 9

Premessa

Onorevoli Presidenti e Onorevoli Deputati,

desideriamo ringraziare le Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) e Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. a trasmettere il proprio contributo nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 324 "*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652*" e dell'Atto del Governo n. 332 "*Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

Come noto, il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

La Società svolge un ruolo primario nella gestione dei meccanismi di incentivazione per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, in coerenza con gli indirizzi generali e le priorità indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardanti, in particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e la sostenibilità.

E' responsabile del rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), che attestano l'immissione in consumo di un determinato quantitativo di vettori energetici rinnovabili, e delle Garanzie d'Origine (GO) che certificano l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il biometano, l'idrogeno e gli altri gas rinnovabili prodotti e la produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili connessi a impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il GSE supporta, inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione e nell'aggiornamento delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all'elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il succitato PNIEC.

E' altresì impegnato nell'attuazione di alcune delle misure previste nel PNRR quali: lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo [M2C2 – I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agrisolari [M2C1 – I2.2] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3], l'efficientamento dell'edilizia pubblica [M7C1 – I17.1], la formazione dei dipendenti degli Enti Locali

[M7 – I9] e assolve, inoltre, funzioni operative volte a supportare l'attuazione del "Piano Transizione 5.0" [M7C1 – I15.1].

Nell'ambito delle attività di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il GSE ha altresì il compito di assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia al 2030, nonché di sviluppare alcune piattaforme funzionali all'implementazione delle politiche energetiche nazionali, tra cui la Piattaforma unica digitale - SUER, per la gestione dei processi autorizzativi, la Piattaforma digitale per le Aree Idonee - PAI, per la mappatura delle aree idonee all'installazione di impianti sul territorio, e la mappatura digitale delle aree di accelerazione che individua aree specifiche per facilitare lo sviluppo delle rinnovabili.

Il GSE ha negli anni progressivamente rafforzato il proprio ruolo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini, anche attraverso un'azione capillare sul territorio per promuovere il corretto utilizzo dei meccanismi di incentivazione gestiti, l'avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, il sostegno alle PA regionali e locali per l'implementazione degli strumenti di pianificazione in materia di energia e clima.

Il GSE si configura, inoltre, come operatore di mercato istituzionale, che effettua il ritiro *ex lege* di tutta l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione aderenti ai diversi sistemi di incentivazione e ai regimi commerciali speciali, previsti dalla normativa di riferimento, e per i quali opera come utente del dispacciamento in immissione. La partecipazione del GSE al mercato elettrico è legata all'offerta di tale energia sui mercati spot gestiti dal GME andando a garantire la riduzione del fabbisogno di componente tariffaria A_{SOS}.

Il GSE, infine, è il soggetto responsabile del collocamento (*Auctioneer*) delle quote di emissione italiane di CO2 sulla piattaforma comune europea (D.lgs. 47/2020) ai fini dell'adempimento degli obblighi dello *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS). Il GSE supporta il Comitato ETS nell'attuazione nazionale del sistema garantendo supporto tecnico istituzionale in merito all'ETS2, al *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) e agli impianti stazionari Piccoli e Molto Piccoli Emettitori.

1. Introduzione

Il Gestore dei Servizi Energetici accoglie con favore le disposizioni contenute nei due agli Atti del Governo n. 324 e 332, oggetto di esame parlamentare: il primo, recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (cd. Direttiva "RED III"), ha l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione Europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili; mentre il secondo, adottato ai sensi della Legge n. 118/2022 – "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" – introduce disposizioni correttive e integrative al Decreto legislativo n. 190/2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo la coerenza dell'ordinamento interno con quello europeo.

All'interno di tale cornice normativa di riferimento, il ruolo del GSE, nella gestione dei principali meccanismi di incentivazione e della promozione della sostenibilità, è coerente con l'esigenza del Paese di

pianificare e attivare una grande quantità di investimenti utili ad attuare il proprio percorso di transizione energetica.

Il ruolo del GSE nell'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nell'attività di monitoraggio delle fonti energetiche rinnovabili e nell'implementazione della Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili), testimonia come lo stesso sia sempre più rivolto alle fasi antecedenti la realizzazione degli impianti e ai diversi settori di consumo energetico. La stimolo alla realizzazione di investimenti, non risiede unicamente nell'erogazione di incentivi (peraltro sempre più calibrati), quanto nella percezione della necessità di allinearsi a un cambiamento in cui la sostenibilità ambientale e quella economica tendono sempre più a sovrapporsi. In tal senso anche le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti, una volta conseguite, non possono non rappresentare un impegno ai fini del perseguimento degli obiettivi di Sistema, diventando meritorie di un monitoraggio finalizzato ad accertare il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dal Paese, nel percorso di ammodernamento delle proprie infrastrutture energetiche.

2. Atto del Governo n. 324

Lo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652*", introduce modifiche al Decreto Legislativo n. 199/2021, incrementando il livello degli obiettivi in materia di rinnovabili, in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), e prevedendo strumenti mirati a rendere più efficaci le attività di sostegno e valorizzazione delle FER, compreso il relativo monitoraggio nel tempo. Di seguito si evidenziano talune tematiche di particolare interesse.

2.1 Incremento dei target

Lo schema di Dlgs in esame fissa, all'**Articolo 3**, l'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 al 39,4%, incrementandolo rispetto al 30% previsto dal D.lgs. 199/2021. Viene inoltre modificato l'obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento (rimodulato e non più indicativo), e introdotti nuovi obiettivi settoriali indicativi da conseguire nel 2030 (energia rinnovabile negli edifici, rinnovabili in industria e capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative). Rispetto a tali obiettivi, pienamente coerenti con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il GSE, nel solco delle proprie attività di gestione dei meccanismi di supporto e monitoraggio degli effetti, è impegnato a fornire tutto il proprio contributo per il perseguimento dei nuovi target assegnati.

2.2. Sostenibilità della biomassa

L'**Articolo 17** estende l'ambito di applicazione dei requisiti di sostenibilità e risparmio emissivo da rispettare affinché la biomassa solida, liquida e gassosa possa beneficiare di incentivi ed essere contabilizzata ai fini del raggiungimento dei target sopra descritti. Si evidenzia che le novità introdotte dalla Direttiva UE sono già state oggetto di attuazione nell'ambito della disciplina dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di

produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, prevedendo, in particolare, che nelle more del pieno recepimento di tale Direttiva, il rispetto dei requisiti di sostenibilità potesse essere attestato tramite autocertificazioni da parte degli operatori. Al fine di migliorare la tracciabilità e trasparenza delle filiere dei carburanti liquidi e gassosi, il Decreto, all'**Articolo 23**, potenzia il ruolo dell'*Union Database on Biofuels* (UDB), in cui verranno registrate le intere filiere di produzione e consumo dei combustibili, unitamente alle loro caratteristiche di sostenibilità, individuando nel GSE il soggetto incaricato di garantire l'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nell'UDB, oltre al caricamento iniziale degli identificativi di questi ultimi. A tale scopo il GSE sta collaborando attivamente con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'avvio di tale strumento.

2.3 Monitoraggio delle FER

Il Decreto estende e rafforza, all'**Articolo 24**, gli strumenti per il monitoraggio statistico dei diversi obiettivi di sviluppo delle FER, complessivi e settoriali, e stabilisce puntualmente finalità e contenuti degli strumenti di informazione e comunicazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi, quali ad esempio la Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC. Il GSE, individuato come responsabile delle attività di monitoraggio, intende impegnarsi nel coordinamento con gli altri Soggetti istituzionali coinvolti e a mettere a disposizione i dati raccolti, in modo che la dettagliata e tempestiva conoscenza dei fenomeni osservati possa essere strumento ad uso comune per rendere più efficace ed efficiente l'azione di *fine tuning* delle politiche e delle misure.

2.4 Garanzie d'origine e tracciabilità

Il sistema delle Garanzie d'Origine (GO), nato nel settore elettrico, è stato successivamente esteso al biometano e si sta ora ampliando anche al settore termico. Il mercato delle Garanzie d'Origine elettriche, benché risulti maturo, sembra che abbia recentemente registrato un rallentamento per effetto di un eccesso di titoli a livello europeo. Nell'ambito del gas, altresì, il mercato ha finora registrato volumi di vendita estremamente contenuti, evidenziando una limitata attrattività delle Garanzie d'Origine per il gas. Potrà certamente contribuire allo sviluppo del mercato l'introduzione della previsione di un obbligo, per i fornitori di gas immesso in rete, di assicurare ai consumatori finali la tracciabilità della quota o della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico attraverso l'impiego di Garanzie di Origine. Appare tuttavia opportuno, nelle more del pieno sviluppo del mercato delle Garanzie di Origine della produzione di gas rinovabili, e del biometano in particolare, valorizzare correttamente lo strumento delle Garanzie di Origine nell'ambito della definizione dei livelli di incentivazione. In proposito, si evidenzia che il DM 15 settembre 2022 per la promozione del biometano stabilisce il livello di incentivazione in funzione del valore del prezzo medio di GO sul mercato delle Garanzie di Origine del GME, con la conseguenza che, in un mercato poco liquido come quello attuale, poche transazioni possono incidere sulla determinazione degli incentivi per tutti i produttori.

Il Decreto in esame, all'**Articolo 22**, interviene sul sistema delle Garanzie d'Origine per il biometano, assicurando la tracciabilità lungo l'intera catena di consegna, favorendone l'impiego anche nell'ambito del sistema ETS e allineando il meccanismo all'impostazione dell'*Union Database*. Tale intervento può rappresentare un'opportunità per rendere il mercato delle Garanzie d'Origine gas più attrattivo e competitivo.

2.5 Modifiche all'Art. 4 del Dlgs n.199/2021

Si manifesta apprezzamento circa il riconoscimento del ruolo del GSE nella gestione di tutti gli strumenti e i meccanismi, ivi incluse le misure del PNRR che favoriscono il conseguimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030. L'**Articolo 4** dell'Atto del Governo in oggetto, infatti, riconosce e rafforza le competenze del GSE, quale soggetto istituzionalmente già preposto, come richiamato in premessa, alla gestione di numerosi strumenti di supporto previsti nell'ambito del provvedimento in esame per la promozione delle fonti di energia rinnovabile oltre che dell'efficienza energetica, favorendo la valorizzazione di sinergie gestionali e operative esistenti e garantendo l'implementazione di nuove misure in maniera più efficace oltre che più efficiente sotto il profilo dei costi. Peraltro, in considerazione del fatto che i costi del GSE per l'espletamento di tali attività sono a carico dei beneficiari delle medesime, si evidenzia che non risultano previsti nuovi oneri diretti per la finanza pubblica.

2.6 Disposizioni non recepite

Si richiama l'attenzione su alcuni passaggi attualmente non presenti nello schema di Decreto legislativo oggetto di esame parlamentare. In particolare:

1. Il provvedimento non fa cenno al contributo minimo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica rispetto all'idrogeno utilizzato in industria, previsto dalla Direttiva 2023/2413 (cd. "RED III");
2. non è apportata alcuna modifica al Dlgs n. 199/2021 in merito al sistema di obbligo di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, nonostante le diverse modifiche presenti nella medesima Direttiva RED III, sia in termini di vettori energetici che concorrono all'obbligo sia dei settori del trasporto impattati. In tale ambito, si evidenzia, inoltre, l'opportunità di revisionare il sistema sanzionatorio al fine di renderlo dissuasivo e di prevedere anche uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per una maggiore garanzia sulla completezza del perimetro dei soggetti obbligati e dei relativi obblighi.

Si ritiene pertanto utile valutare – in occasione dei successivi passaggi attuativi o di aggiornamento normativo – l'opportunità di un eventuale adeguamento del quadro nazionale, al fine di garantire il pieno allineamento agli obbiettivi della Direttiva e del PNIEC aggiornato.

3. Atto del Governo n. 332

In ordine allo *Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, si coglie l'occasione per evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse.

3.1 Monitoraggio dei procedimenti amministrativi

Sul fronte del monitoraggio dei procedimenti amministrativi preme evidenziare l'entrata in esercizio a dicembre 2024 della Piattaforma di Monitoraggio PNIEC[1], realizzata a cura del GSE, conformemente alle

1 https://www.pniecmonitoraggio.it

previsioni dell'art. 48 del Dlgs n. 199/2021 e dal PNIEC stesso, ai sensi dei quali la piattaforma *"consentirà di mettere a disposizione le informazioni relative al livello di raggiungimento dei diversi target, l'efficacia delle politiche, la diffusione degli investimenti sul territorio, la performance dei procedimenti autorizzativi, l'evoluzione dei costi delle tecnologie, le ricadute economiche e occupazionali. La raccolta ed elaborazioni di tali informazioni, di diversa provenienza, consentirà altresì di predisporre le relazioni periodiche di monitoraggio previste dal Regolamento (UE) 2018/1999, di fornire elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e di fornire informazioni aggiornate e tempestive a cittadini e pubbliche amministrazioni centrali e locali sull'evoluzione del quadro energetico ed emissivo e sullo stato di attuazione del Piano.*"

A tal riguardo, si rappresenta che negli ultimi anni – anche a seguito dei provvedimenti di semplificazione - si è registrata una sensibile crescita dei progetti autorizzati dalle Regioni, in particolare per il fotovoltaico (circa 4 GW autorizzati nel 2023, oltre 7 GW nel 2024 e circa 6,8 GW nel 2025), mentre per l'eolico l'incremento maggiore si è notato nel 2024 (3,3 GW autorizzati). Un evidente incremento si è registrato, dall'inizio del 2023 a oggi, nel ricorso alla PAS per impianti fotovoltaici compresi tra 1 e 10 MW (oltre 2.400 impianti per circa 8 GW), con una taglia media degli impianti pari a 3,4 MW. Per quanto concerne il monitoraggio dei progetti in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale al MASE, con riferimento al solo 2025, al 31 agosto sono stati emessi 135 pareri positivi per circa 9,3 GW di potenza complessiva, di cui circa 7 GW per impianti fotovoltaici e 2,3 GW per impianti eolici.

3.2 Piattaforma SUER

Le succitate attività di monitoraggio saranno semplificate anche dall'entrata in esercizio della Piattaforma SUER, sviluppata dal GSE in attuazione del Dlgs n. 199/2021. La SUER ha l'obiettivo di digitalizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, elettriche e termiche, semplificando l'interazione tra Operatori ed Enti Procedenti anche attraverso l'utilizzo dei Modelli Unici, ossia i modelli armonizzati a livello nazionale che i proponenti utilizzano per gli adempimenti amministrativi relativi agli impianti.

In prima istanza, come definito dal succitato Dlgs n. 199/2021 e s.m.i, la Piattaforma è stata realizzata dal GSE per implementare l'Autorizzazione Unica e interoperare con le piattaforme digitali regionali per la gestione dei procedimenti, predisponendo altresì l'architettura per le successive fasi di implementazione in coerenza il dettato normativo di riferimento, nello specifico, l'implementazione degli altri procedimenti amministrativi e l'interoperabilità con altre piattaforme, tra cui la Piattaforma Aree Idonee, i sistemi di gestione dei distributori di rete, etc. Il Dlgs n. 190/2024 (c.d. TU FER), ad oggi oggetto di "correttivo", definisce che la SUER sia utilizzata per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (AU) e per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), secondo il Modello Unico ancora da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sarebbe utile, inoltre, l'introduzione di una disposizione esplicita in merito al rapporto tra Autorizzazioni Uniche regionali e Procedimenti Ambientali Unici Regionali (PAUR), in ragione dei principi di semplificazione a favore dei proponenti e del ruolo della piattaforma come sportello unico.

La riformulazione dell'Art. 5 del TU FER, così come previsto dall'**Articolo 4** del provvedimento in esame, amplia il perimetro dei regimi gestiti dalla SUER al regime di attività libera di cui all'articolo 7, comma 10, del dispositivo in oggetto. Al riguardo, si assume che nel disciplinare tale ampliamento del perimetro della

piattaforma in esame, sarà garantito il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, tenuto conto che si tratta di interventi che non sono soggetti ad alcun adempimento amministrativo.

3.3 Zone di accelerazione

Con riferimento alle Zone di Accelerazione, richiamate all'**Articolo 6** del provvedimento in esame, si rappresenta che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 190/2024, ha pubblicato sul proprio portale istituzionale una mappatura del territorio nazionale, finalizzata a individuare le aree in cui l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) può avvenire mediante procedure autorizzative semplificate e con tempi ridotti, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030.

La prima mappatura è stata elaborata utilizzando come base informativa la caratterizzazione del territorio nazionale fornita dal *Corine Land Cover* (CLC) di ISPRA, aggiornato al 2018, che rappresenta uno standard europeo per la classificazione della copertura e dell'uso del suolo. Tale *dataset* è stato opportunamente integrato e modificato per escludere le aree protette a qualsiasi titolo per finalità di tutela ambientale, in conformità alle normative nazionali, regionali e agli atti dell'Unione Europea e di convenzioni internazionali.

La mappa delle Zone di Accelerazione, pubblicata nel mese di maggio 2025, costituisce un primo quadro nazionale che potrà essere aggiornato e integrato dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso i propri strumenti di pianificazione territoriale. A seguito della pubblicazione, il GSE ha avviato incontri tecnici con gli enti territoriali per supportare la nuova perimetrazione delle aree, fornendo assistenza operativa e chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma digitale dedicata.

Analogamente a quanto previsto per le Aree Idonee, la disponibilità di un elenco aggiornato delle Zone di Accelerazione è considerata essenziale per consentire alle Regioni di pianificare correttamente lo sviluppo delle rinnovabili e rispettare le tempistiche fissate dalla normativa. In particolare, entro il 21 febbraio 2026 le Regioni dovranno adottare i Piani di Individuazione delle aree, basandosi sulla mappatura GSE e sottoponendo le proposte a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del Dlgs n. 190/2024 e dalle modifiche introdotte dal Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (cd. DL "Infrastrutture").

4. Conclusioni

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. accoglie con favore le disposizioni contenute nei due schemi di Decreti legislativi in esame.

L'attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 e il completamento del quadro normativo previsto dal Dlgs n. 190/2024 rappresentano, infatti, un passaggio fondamentale per consolidare il percorso di transizione energetica, assicurando certezza regolatoria, semplificazione amministrativa e accelerazione dei processi autorizzativi.

Il GSE, in coerenza con gli indirizzi strategici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, consapevole della missione istituzionale attribuitagli dal Governo e dal Parlamento, prosegue la collaborazione con le Regioni, gli Enti locali e le Autorità competenti al fine di:

- garantire l'efficace implementazione dei nuovi strumenti previsti dalla normativa, in particolare la Piattaforma di Monitoraggio PNIEC, la Piattaforma Aree Idonee la Piattaforma SUER, contribuendo ad assicurane l'interoperabilità e la piena integrazione con i sistemi informativi pubblici;
- sostenere l'attività di monitoraggio e rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso un flusso informativo unitario e tempestivo;
- promuovere la trasparenza e tracciabilità delle filiere energetiche, anche mediante l'estensione e il rafforzamento dei sistemi delle Garanzie d'Origine e delle banche dati europee sulla sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;
- assicurare il supporto tecnico-operativo agli operatori e alle Amministrazioni territoriali, contribuendo a ridurre i tempi di attuazione dei progetti, massimizzando gli effetti economici e ambientali degli investimenti.

In tale prospettiva, il GSE ritiene che il recepimento pieno e tempestivo delle disposizioni europee – unitamente all'attuazione dei correttivi al TU FER – possa costituire un elemento di forte impulso per il raggiungimento dei target fissati al 2030 dal PNIEC aggiornato, favorendo lo sviluppo equilibrato e sostenibile del comparto delle rinnovabili e garantendo, al contempo, la competitività del sistema energetico nazionale.